



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL DECORO URBANO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02.03.2016)

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Definizioni

TITOLO II NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

- Art. 4 – Divieti
- Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico
- Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

TITOLO III NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

- Art. 7 – Scritte abusive
- Art. 8 – Esposizione di panni e tappeti
- Art. 9 – Vetrine e serrande dei negozi
- Art. 10 – Oggetti mobili
- Art. 11 – Manutenzione degli edifici
- Art.12 – Colore dei fronti ed elementi decorativi nelle aree storiche così come individuate nel P.R.G.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 – Sanzioni
- Art. 14 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 15 – Vigilanza
- Art. 16 – Collaborazione dei cittadini
- Art. 17 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano
- Art. 18 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Titolo I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni d'interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di

civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.

2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti e obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
 - a. **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
 - b. **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private prospettanti su aree pubbliche.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- c. decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'*habitat* cittadino;
- d. arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - i. all'agibilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - ii. alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - iii. ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Titolo II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico o equiparato a tale.
2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma d'informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico di cui all'art 2 comma a) e su arredi urbani di cui all'art. 3, comma b), in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a. gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi

- urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione; e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
4. È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto la dotazione di contenitori per l'esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze.
5. È vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale abbandono ai sensi del vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urban
6. i. Sono ammesse deroghe per i pubblici esercizi sulla base di differenti accordi preventivi con l'Ente gestore.
7. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.
8. I contenitori devono essere esposti su area pubblica soltanto in caso di raggiungimento della massima capienza, al fine di consentirne lo svuotamento da parte del Gestore del servizio.
9. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.
10. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.
11. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata.
12. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "buon padre di famiglia". I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.
13. Il lavaggio è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dei rifiuti derivanti dalla propria attività del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su

porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.
3. Al fine di garantire la continuità degli esercizi commerciali, qualora si determini in tali aree una temporanea chiusura dell'esercizio dell'attività commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere alla costante manutenzione e pulizia dello stesso.

Titolo III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7 – Scritte abusive

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art. 12.

Art. 8 - Esposizione di panni e tappeti

1. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali d'Igiene e di Polizia Urbana, all'interno del centro storico è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

Art. 9 - Vetrine e serrande dei negozi

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali del centro storico deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.

Art. 10 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà. L'innaffiatura, in tali casi, deve avvenire dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.

Art. 11 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).

2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.
4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.

Art.12 – Colore dei fronti ed elementi decorativi nelle aree storiche così come individuate nel P.R.G.

1. Colore dei fronti

La colorazione dei fronti dei fabbricati esistenti e dei muri formanti un unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, deve essere eseguita in maniera uniforme, al fine di salvaguardare l'unità formale e l'armonia del complesso stesso. E' vietato procedere alla parziale tinteggiatura delle facciate degli edifici. Nella tinteggiatura degli edifici, dovrà porsi particolare attenzione alla valorizzazione di bassorilievi, fregi e decorazioni eventualmente esistenti sulle facciate. Nel caso in cui i rivestimenti delle facciate degli edifici versino in condizioni indecorose, il Comune ne può ordinare ai proprietari il ripristino o il rifacimento, fissando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. In caso d'inottemperanza, il Comune potrà disporre l'esecuzione in danno, con spese a carico dei proprietari dell'edificio.

2. Elementi decorativi

Le eventuali decorazioni architettoniche dei fabbricati esistenti, che rivestano valore artistico e interesse storico, non possono essere asportate o modificate senza la preventiva autorizzazione del Comune e, laddove siano soggette a vincolo, senza il consenso della competente Soprintendenza. Nel caso di trasformazione di immobili, il competente ufficio comunale potrà prescrivere interventi di conservazione di tali oggetti, nell'interesse della tutela dei beni culturali. Parimenti, per gli immobili di valore storico-artistico, sono da conservare gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), gli infissi, gli aggetti delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo. Gli elementi lapidei (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici ed aventi valore documentale, storico e/o architettonico, vanno conservati nello stato originario; gli interventi per la loro manutenzione dovranno essere eseguiti con tecniche appropriate.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato 1, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e dall'art.3 della legge n.94/2009; Per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti si richiamano gli articoli 192 e 255 del D.Lgs n.152/2006;
2. Ai sensi dell'art.6-bis della legge 125 del 2008 il secondo comma dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689 è sostituito dal seguente: *Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».*
3. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni, fatta eccezione per il primo anno di vigenza in cui si prevede il pagamento delle stesse
Al minimo economico previsto per legge.

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura ridotta Art 6bis L125/08
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	D.Lgs 267/00, art.7 Da € 25 a € 500	€ 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 3	Let. a): gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 2	Depositare o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 3	Let. b): modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 3	Let. c): modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 3	Let. d): utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 5, comma 1	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentale posti su suolo pubblico a scopo ornamentale, nonché la pulizia dell'area circostante	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 2	Mancata rimozione di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico durante attività stagionali	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150

Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 3	Mancato mantenimento contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti all'interno delle aree private o di pertinenza.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 5	Abbandono rifiuti al di fuori dei contenitori; deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 10	Conferimento della frazione differenziata in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal calendario di raccolta .	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 11	Mancata manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 6, comma 1	Mancata pulizia dei marciapiedi dei locali prospettanti sulla pubblica via	Art.3 L.n.94/20009. Da 500€ a 1500 €	Se viene applicata la legge 689/81: € 1.000
Regolamento del Decoro art. 6, comma 2	Mancata rimozione giornaliera - da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali - di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.	Art.3 L 94/2009 500€ a 1500	Se viene applicata la legge 689/81: € 1.000
Regolamento del Decoro art. 6, comma 3	Posizionare nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro art. 7, comma 1	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato.	- art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125	€ 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro art. 8, comma 1	Scuotere, stendere e asciugare panni o altri oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi, prospicienti spazi e aree pubbliche	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50

Regolamento del Decoro, art. 10, comma 1	Collocare sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio oggetti mobili non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 10, comma 2	Annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro, art. 10, comma 3	Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro, art. 11, comma 1	Mancato mantenimento in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne)	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 11, comma 2	Mancata vigilanza sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 450
Regolamento del Decoro, art. 11, comma 4	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro, art. 11, comma 5	La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 11 si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 450

Art. 14 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a euro 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento
4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 15 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale del Comune di Marigliano, il nucleo di vigilanza ambientale del Comune di Marigliano, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione" saranno valutate dall'Amministrazione comunale in base a comprovate esperienze, competenze e garanzie offerte e, ove accettate, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 17 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali (Regolamento di igiene pubblica, Regolamento di polizia urbana, Regolamento per la tutela del benessere animale, Regolamento del verde pubblico e privato, Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute e alle leggi vigenti all'atto dell'atto dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 18 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte degli Organi Competenti, entra in vigore, ai sensi dello Statuto Comunale, il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.